



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
del Consiglio comunale**

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali di cui alla Legge 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti, completo delle relative tariffe.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:10** in **videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. di data 17.03.2020 e art. 3 del D.P.C.M. di data 18.10.2020**, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

MICHELE BORTOLI	SINDACO
VINCENZO ASPRINIO	CONSIGLIERE
MARTINA BOSETTI	CONSIGLIERE
CARLOTTA CHIELLINO	CONSIGLIERE
GIOVANNI CHISTE'	CONSIGLIERE
LORENZO CHISTE'	CONSIGLIERE
MARIA BRUNA CHISTE'	CONSIGLIERE
GABRIELLA CORRADINI	CONSIGLIERE
MANFRED DE ECCHER	CONSIGLIERE
DIEGO PISONI	CONSIGLIERE
NICOLA RICCI	CONSIGLIERE
SARA SALVATI	CONSIGLIERE
MARTINA SANTONI	CONSIGLIERE
SILVANO URSELLA	CONSIGLIERE

Assenti:

GIORGIO SOMMADOSSI	CONSIGLIERE
---------------------------	--------------------

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Michele Bortoli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali di cui alla Legge 160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti, completo delle relative tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

la Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 ha riservato importanti novità sul fronte dei prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati: l'art. 1, comma 816, della Legge stabilisce infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

I commi da 816 a 836 della citata legge di bilancio disciplinano il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” con l'obiettivo di riunire in un'unica forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone in realtà è unico solo formalmente in quanto si basa come previsto dal comma 819 su due autonomi presupposti: uno relativo all'occupazione di suolo pubblico e l'altro sulla diffusione dei messaggi pubblicitari. Questo fatto è confermato dal comma 820 che precisa: *“l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lett. a) del medesimo comma”*.

I commi da 837 a 847 della Legge 160/2019 disciplinano l'istituzione del “canone mercatale”, riferito all'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate; l'istituzione del canone mercatale è obbligatoria dal 1° gennaio 2021.

L'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni determina pertanto la necessità di provvedere all'istituzione, dalla medesima data, del canone di cui ai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, mediante l'adozione di uno specifico regolamento, nel quale viene dedicata una specifica sezione alla definizione delle norme regolamentari del canone mercatale.

L'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Per quanto riguarda l'adozione delle delibere in materia di tributi e tariffe locali vale il principio che le relative deliberazioni devono essere obbligatoriamente adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Nella predisposizione del regolamento devono essere osservate alcune prescrizioni stabilite dalla stessa L. 160/2019.

Il canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare l'invarianza del gettito rispetto a quello conseguito con i canoni e i tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

La Legge 160/2019, all'art. 1 comma 826, stabilisce la tariffa standard annua di euro 30,00 e quella giornaliera di euro 0,60 per l'occupazione suolo e l'esposizione pubblicitaria, per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, demandando agli enti locali la determinazione di un'eventuale zonizzazione del territorio mediante la definizione di coefficienti di valore economico delle aree, determinando così la tariffa ordinaria. La tariffa ordinaria può inoltre essere variata a seconda delle fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria attraverso l'individuazione di ulteriori coefficienti di moltiplicazione.

Il regolamento deve contenere:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Per quanto riguarda il canone mercatale, i commi 841 e 842 dell'art. 1 della Legge stabiliscono la tariffa annua di euro 30,00 e quella giornaliera di euro 0,60, da applicare per unità di superficie occupata; per la tariffa giornaliera si prevedono incrementi percentuali facoltativi.

La proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale è stata sviluppata elaborando un documento che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relativa al canone;
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza;
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della Giunta Comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni;

- TITOLO V: servizio delle pubbliche affissioni. Viene disposto di non istituire il servizio, in analogia con quanto previsto negli esercizi precedenti nella gestione dell'Imposta di pubblicità. Il Comune si impegna comunque a garantire idonei spazi di affissione per finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica;
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni;
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria;
- TITOLO IX: norme relative all'istituzione del canone mercatale;
- TITOLO X: norme finali;
- ALLEGATO A: individuazione delle categorie di classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di occupazione e determinazione delle tariffe di occupazione;
- ALLEGATO C: definizione dei coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di esposizione pubblicitaria e determinazione tariffe per l'esposizione pubblicitaria;

Ai fini dell'occupazione del suolo il territorio del Comune di Madruzzo è stato suddiviso in due zone: la zona A, comprendente gli spazi all'interno dei centri abitati, e la zona B, comprendente gli spazi esterni ai centri abitati. Alla zona A viene applicata la tariffa più elevata.

I coefficienti di valore economico della zona A e i coefficienti moltiplicatori per le singole fattispecie di occupazione suolo ed esposizione pubblicitaria sono stati individuati in modo tale da mantenere, in sede di prima applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'anno 2021, l'invarianza delle tariffe vigenti nel 2020.

Con la risoluzione n.9 di data 18.12.2020 il Dipartimento delle Finanze ha confermato la possibilità di un affidamento disgiunto, in economia e all'esterno, delle due componenti del canone unico, ovvero quella collegata all'occupazione del suolo pubblico e quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari. Si ricorda che l'attività di accertamento e riscossione dell'Imposta di Pubblicità era stata data in concessione a soggetto esterno e che per il 2021, ultimo anno della concessione in corso, si provvederà ad affidare disgiuntamente al medesimo concessionario la riscossione del Canone per la parte riferita all'esposizione pubblicitaria.

In riferimento all'obbligo di pubblicazione del presente Regolamento, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, ha chiarito che il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che quindi non vengono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov; poiché il Regolamento in oggetto disciplina un'entrata di natura patrimoniale, si ritiene non vi sia l'obbligo di pubblicazione nel sito del Ministero delle Finanze.

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare i commi da 816 a 847 relativi alla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 11.01.2021;

Presa visione dello schema di Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, composto di n. 71 articoli e degli allegati A, B e C, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare che:

- l'ALLEGATO A individua le categorie di classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
- l'ALLEGATO B: definisce i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di occupazione e determina le tariffe di occupazione;
- l'ALLEGATO C: definisce dei coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di esposizione pubblicitaria e determina tariffe per l'esposizione pubblicitaria;

Dato atto che lo schema di Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti, che lo ha licenziato con voto unanime favorevole;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali;

Visto il D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.07.2020 n. 77, che ha previsto all'art. 106, comma 3 bis, la modifica dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, stabilendo per l'esercizio 2021 il differimento al 31/01/2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell'Interno dd. 13/01/2021 e al 30 aprile 2021 con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021;

Rilevato che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini;

Dato atto che l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Madruzzo è prevista ad un punto successivo dell'ordine del giorno;

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall'1.1.2021 in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, giuste le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 e all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter disporre al più presto dello strumento regolamentare;

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del regolamento

per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori designati ad inizio seduta, l'esito della votazione allegato,

DELIBERA

1. **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, composto di n. 71 articoli e degli allegati A, B e C, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che il suddetto Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2021 ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 e all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006;
3. **di dare atto** che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce dal 1° gennaio 2021 le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità precedentemente in vigore nel Comune di Madruzzo;
4. **di dare atto** che sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità;
5. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del Canone si rinvia alle norme di legge che disciplinano la materia;
6. **di confermare** per l'esercizio 2021, per la gestione del canone unico limitatamente alla parte relativa all'esposizione pubblicitaria, la forma di gestione a mezzo concessione a terzi già in corso per l'accertamento e la riscossione dell'abrogata imposta sulla pubblicità;
7. **di dichiarare** il presente provvedimento, per i motivi di cui in premessa e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. **di dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Allegato: Regolamento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>il Sindaco <i>Michele Bortoli</i></p>		<p>il Segretario comunale <i>dott.ssa Cinzia Mattevi</i></p>
--	---	--

~ • ~ • ~

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.